

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 379/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 651 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Paolo GASTALDI, e della società A.S.D. TODIS LIDO DI OSTIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO GASTALDI, persona che svolge attività all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Todis Lido di Ostia ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un "post" pubblicato in data 31.3.2021 alle ore 10.54 sul proprio profilo del social network "facebook", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive dell'onore e della reputazione della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti;

A.S.D. TODIS LIDO DI OSTIA, in violazione dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal sig. Gastaldi Paolo, così come sopra descritti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo GASTALDI, e dal Sig. Biagio La Bruna, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. TODIS LIDO DI OSTIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 giorni di inibizione per il Sig. Paolo GASTALDI, e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. TODIS LIDO DI OSTIA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina